


Conto corrente con la Posta

Anno 85° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA



ROMA - Martedì, 5 settembre 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF.: 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA				
In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 300	All'Estero	Abb. annuo	L. 400	In Italia e Colonie	Abb. annuo	L. 240
	semestrale	> 100		semestrale	> 200		semestrale	> 120
	trimestrale	> 50		trimestrale	> 100		trimestrale	> 60
	Un fascicolo	> 4		Un fascicolo	> 8		Un fascicolo	> 8
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)								
In Italia e Colonie { Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari.				All'Estero { Abbonamento annuo . . . L. 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati				

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e del Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. Pag. 303

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori. Pag. 304

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 180.

Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero Pag. 306

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 181.

Modificazione di diritti metrici Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali. Pag. 307

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcoliche Pag. 308

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge Pag. 308

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Eucardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Pag. 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del Tesoro: Medie dei titoli Pag. 309

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 310

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 maggio 1944, n. 178.

Modificazioni alle norme concernenti il matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, concernente la abrogazione delle norme limitatrici in materia di matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938, n. 2214;

Visto il R. decreto 2 maggio 1940, n. 902, che approva il regolamento alla legge suddetta;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 1201, i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali possono contrarre matrimonio solo se siano sottufficiali di carriera o appuntati con tre rafferme compiute.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per la guerra, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 11 maggio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOLIO — ORLANDO — QUINTIERI —
DE COURTEN — SANDALLI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1944
Registro Guerra n. 1, foglio n. 125. — SALVATORI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1944, n. 179.

Istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio di alcoole di contrabbando;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2454;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938, n. 423;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 13-B;

Visti i R. decreti-legge 31 gennaio 1944, nn. 36 e 37;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In sostituzione del contrassegno previsto dall'art. 1 del R. decreto 14 marzo 1938, n. 423, da applicare ai recipienti contenenti liquori, è istituito un nuovo tipo di contrassegno di Stato costituito, come da fac-simile allegato, da un bollino metallico recante impresso su di una faccia lo stemma Sabauda e sull'altra la indicazione del quantitativo idrato minimo e massimo di prodotto cui ogni bollino si riferisce con la dicitura « Contrassegno di Stato - Liquori ».

L'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, resta pertanto abrogato.

Art. 2.

Il contrassegno di Stato di cui al precedente art. 1 di tipo unico è distinto in sei tagli per quantitativi di prodotto:

- a) fino a l. 1/4;
- b) oltre l. 1/4 a l. 1/2;
- c) oltre l. 1/2 a l. 4/5;
- d) oltre l. 4/5 a l. 1;
- e) oltre l. 1 a l. 1 e 1/2;
- f) oltre l. 1 e 1/2 a l. 2.

Tale contrassegno di Stato sarà applicato a cura delle ditte interessate con le modalità in uso osservate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il prezzo di ogni contrassegno è fissato in L. 5.

Art. 3.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni di Stato si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Il registro di carico e scarico (Serie C. mod. 47) previsto dall'art. 7 del sopracitato decreto deve essere preventivamente vidimato dalla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Tale registro sarà valido per la durata di un esercizio finanziario (1° luglio-30 giugno dell'anno successivo) ed è soggetto ad « un diritto di vidimazione » nella misura di L. 100 da corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Art. 4.

Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - serie speciale - i fabbricanti o considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonché gli esercenti la vendita di liquori sono tenuti a denunziare — per iscritto e in doppio esemplare di cui uno su carta da bollo da L. 8 — alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, la quantità di prodotti da essi rispettivamente detenuti, specificatamente per ciascuna qualità, precisando i quantitativi già imbottigliati secondo le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, con discriminazione del numero di ogni tipo di bottiglia.

Art. 5.

Dei due esemplari di denuncia di cui all'articolo precedente, quello redatto su carta da bollo sarà conservato dalla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con la dichiarazione di ricevuta della ditta, e l'altro verrà a questa restituito vistato dalla predetta sezione, previo pagamento del « diritto di vidimazione » di L. 100 che la ditta stessa dovrà corrispondere mediante applicazione di marca da bollo governativa.

Sull'esemplare di denuncia da restituire vidimato alla ditta la sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione istituirà un conto di carico e scarico, per i prodotti denunciati, sul quale dovrà dagli interessati, annotarsi il movimento delle accennate quantità di prodotti fino al loro completo esaurimento.

I prodotti esistenti presso le fabbriche o in locali considerati tali a norma del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, nonché presso gli esercizi di vendita, condizionati ai sensi del disposto con l'art. 6 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 37, dovranno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere regolarizzati con l'applicazione sulla fascetta medesima, del timbro ad umido in uso alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Le spese per la vigilanza degli agenti preposti ad assistere alla regolarizzazione di cui agli articoli precedenti sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

I prodotti, che dopo i termini fissati dai precedenti articoli siano rinvenuti in condizioni diverse da quelle prescritte dal presente decreto, saranno considerati di contrabbando.

La ritardata presentazione alla sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, della denuncia di cui al precedente art. 4 sarà punita con una ammenda variabile da L. 100 a L. 500.

La mancata o infedele denuncia prevista dall'art. 4 sarà punita con una multa variabile da L. 1000 a L. 5000.

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 1° giugno 1944






VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — QUINTIERI

Visto il Guardasigilli: TUPINI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
 Registro Finanze n. 1, foglio n. 201. — LESEN

Fac-simile dei contrassegni di Stato
 da applicare ai recipienti contenenti liquori

Scala doppia



DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944,
n. 180.

Ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto Presidenziale 10 settembre 1936 col quale sono approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, che sopprime il Ministero scambi e valute e ripartisce le attribuzioni fra il Ministero delle finanze e il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per gli esteri, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sciolto il Comitato tecnico di cui agli articoli 4 e 5 delle norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, approvate col decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di cui all'art. 1 del presente decreto sono affidate al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, nella sua qualità di presidente di diritto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a modificare con suo decreto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e per il tesoro, le norme statutarie, l'ordinamento interno e il regolamento del personale dell'Istituto, allo scopo di coordinare l'attività e i servizi dell'Istituto medesimo con quelli del Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 4.

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a nominare un commissario che lo coadiuverà nella riorganizzazione amministrativa dell'Istituto e nella sua gestione straordinaria.

Restano fermi i poteri del Collegio dei revisori, previsti nell'art. 9 delle norme statutarie dell'Istituto approvate con decreto Presidenziale 10 settembre 1936.

Art. 5.

L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto con il Ministro per il tesoro.

Tale indennità è a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIANTI —
SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 38. — BRUNO

DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944,
n. 181.

Modificazione di diritti metrici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3°);

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, che modifica la tariffa dei diritti metrici, stabiliti dal citato testo unico;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 544, che integra l'allegato A, annesso al precitato R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del governo e la facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti di verifica periodica da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dalla tabella annessa al R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono, a decorrere dal biennio 1945-46, aumentati del 100 %.

Art. 2.

I diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori del gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, nonchè i due diritti fissi da L. 200 di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 1941, sono aumentati del 200 % a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 3.

I diritti di verificaione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificaione abbia esito negativo.

Essi però sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SIGLIENTI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1944
Registro Industria n. 1, foglio n. 37. — BRUNO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1944, n. 182.

Abrogazione del R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, che ha devoluto temporaneamente al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 15 marzo 1944, n. 97, con il quale i poteri e le funzioni dell'Istituto centrale di statistica sono stati temporaneamente devoluti al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, provvederà ad apportare le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 88. — EMANUEL

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1944, n. 183.

Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, e 12 aprile 1944, n. 101;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La riammissione in servizio ai sensi dei Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, dei magistrati dell'ordine giudiziario, dispensati per motivi politici o razziali, è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sempre che risulti che essi sono ancora in possesso dei requisiti necessari, a termini delle leggi e dei regolamenti vigenti, per la permanenza in servizio.

Art. 2.

E' in facoltà del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, valutati i precedenti di ciascuno e tenuto conto dello sviluppo di carriera degli altri magistrati che avevano la stessa anzianità al momento della dispensa, di assegnare al magistrato da riammettere in servizio un grado più elevato di quello che egli aveva all'atto della dispensa, ma in nessun caso superiore al terzo nè a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto da magistrati che già lo precedevano nel ruolo.

Con la stessa deliberazione è determinato il posto di graduatoria spettante al magistrato riammesso.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai magistrati dell'ordine giudiziario, i quali sono stati collocati a riposo su loro domanda, quando la domanda stessa sia stata determinata da motivi politici, ovvero sono stati collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età, quando abbiano subito pregiudizio nella loro carriera per non essersi iscritti al partito fascista.

I magistrati richiamati in servizio dopo di aver raggiunto i limiti di età possono essere collocati a riposo in qualunque momento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Giustizia n. 1, foglio 112. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 184.

Aumento di pene per il commercio abusivo di bevande alcoliche.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e l'art. 665 del Codice penale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le pene stabilite dall'art. 665 del Codice penale, quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Interno n. 1-Bis, foglio 72. — PARDO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 settembre 1944, n. 185.

Nuovi termini per la presentazione e la conversione in legge dei decreti-legge non ancora presentati o convertiti in legge.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la legge 8 giugno 1939, n. 860;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I decreti-legge che, a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943, non siano stati presentati al Parlamento per la conversione in legge nel termine previsto dalla legge 8 giugno 1939, n. 860, o non siano stati convertiti in legge nel termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, conservano la loro efficacia, ma debbono essere presentati agli organi legislativi entro sei mesi dalla conclusione della pace.

I decreti-legge non presentati nel termine indicato ovvero non convertiti in legge entro un anno dall'inizio del funzionamento degli organi legislativi, cessano di aver vigore a decorrere dalla scadenza dei termini stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio 87. — EMANUEL

DECRETO PRESIDENZIALE 14 agosto 1944.

Nomina dell'avv. Encardio Momigliano a Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, emesso a Salerno in data 13 febbraio 1944, venne nominato Commissario dell'Istituto Poligrafico dello Stato l'ing. Aldo Sacerdote per provvedere alla temporanea gestione delle sedi secondarie ed in special modo delle cartiere di Foggia;

Ritenuto che l'ing. Aldo Sacerdote ha rassegnato le dimissioni da tale carica in data 6 giugno 1944;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni anzidette;

Ritenuto che nel suindicato Istituto manca il Consiglio di amministrazione risultando, di fatto, sciolto quello nominato con decreti del Capo del Governo in data 18 giugno 1941 e 23 gennaio 1943 e che pertanto si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'ing. Aldo Sacerdote dalla carica di cui alle premesse.

Art. 2.

L'avv. Encardio Momigliano è nominato Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

Il Commissario straordinario ha la legale rappresentanza dell'Istituto e vi sostituisce gli organi statutari di amministrazione, esercitandovi tutti i poteri che, ai sensi della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dello statuto, approvato con decreto del Capo del Governo e del Ministro per le finanze del 10 luglio 1929, spettano al presidente del Consiglio di amministrazione, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato permanente, in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente ed alle gestioni particolari allo stesso affidate per legge.

Le deliberazioni del Commissario straordinario attinenti alle materie di cui all'art. 7, lettere d), h) e i)

dello statuto dell'Ente non avranno effetto fino a quando non riportino l'approvazione espressa del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1944.

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro

SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1944
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 17

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1^a - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 22 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		102 —
Id. 5 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		92,40
Redimibile 3,50 % 1934		83,60
Id. 5 % 1936		94,80
Id. 4,75 % 1924		—
Obbligaz. Venezia 3,50 %		96,15
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)		99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)		93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)		92,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)		83,40

Media dei titoli del 23 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906	L.	106 —
Id. 3,50 % 1902		102 —
Id. 5 % lordo		72 —
Id. 5 % 1935		92,60
Redimibile 3,50 % 1934		83,95
Id. 5 % 1936		94,80
Id. 4,75 % 1924		—
Obbligaz. Venezia 3,50 %		96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944)		99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948)		93,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		92,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		92,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		92,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)		92,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)		83,60

Media dei titoli del 24 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906 L.	106,50
Id. 3,50 % 1902 »	102 —
Id. 3 % lordo »	72 —
Id. 5 % 1935 »	93,40
Redimibile 3,50 % 1934 »	84,30
Id. 5 % 1936 »	95 —
Id. 4,75 % 1924 »	—
Obbligaz. Venezia 3,50 % »	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944) »	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948) »	93,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949) »	93,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950) »	92,375
Id. 5 % (15 settembre 1950) »	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951) »	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951) »	84,05

Media dei titoli del 25 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906 L.	106,50
Id. 3,50 % 1902 »	102 —
Id. 3 % lordo »	72 —
Id. 5 % 1935 »	93,85
Redimibile 3,50 % 1934 »	84,70
Id. 5 % 1936 »	95 —
Id. 4,75 % 1924 »	—
Obbligaz. Venezia 3,50 % »	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944) »	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948) »	93,15
Id. 5 % (15 febbraio 1949) »	92,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950) »	92,30
Id. 5 % (15 settembre 1950) »	92,40
Id. 5 % (15 aprile 1951) »	92,40
Id. 4 % (15 settembre 1951) »	84,30

Media dei titoli del 28 agosto 1944

Rendita 3,50 % 1906 L.	106,50
Id. 3,50 % 1902 »	102 —
Id. 3 % lordo »	72 —
Id. 5 % 1935 »	94,15
Redimibile 3,50 % 1934 »	84,75
Id. 5 % 1936 »	95,75
Id. 4,75 % 1924 »	—
Obbligaz. Venezia 3,50 % »	96,75
Buoni novennali 5 % (1° settembre 1944) »	99,50
Id. 5 % (15 giugno 1948) »	94,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949) »	93 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950) »	92,70
Id. 5 % (15 settembre 1950) »	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951) »	92,85
Id. 4 % (15 settembre 1951) »	84,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B.E., M.C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 50 del 30 agosto 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata di Controllo una copia del suddetto numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 31 agosto 1944.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
Commissario Esecutivo